2018

Associazione *La Diana - E.T.S.*

STATUTO

Articolo 1

(Costituzione e sede)

L'Associazione di volontariato LA DIANA, E.T.S. ed a seguire chiamata per brevità "Associazione" è costituita ai sensi della legge n. 266/91, del D. Lgs. n. 117/2017, delle L.R.T. n. 28/93 e n. 21/2016 e successive mm. ed ii., (***è registrata nel Registro Regionale Toscano delle Organizzazioni di Volontariato)*** ed ha sede pro-tempore presso la Strada delle Fonti di Pescaia n. 1, in SIENA.

Articolo 2

(Principi e finalità)

L'Associazione persegue il fine esclusivo della solidarietà civile e sociale in ambito culturale e ambientale.
L'Associazione si attiene ai seguenti principi:
- assenza del fine di lucro anche indiretto,
- democraticità delle strutture,
- elettività,
- gratuità delle cariche associative,
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti i quali svolgono la propria attività in modo personale spontaneo, volontario e gratuito.

L'Associazione opera nelle seguenti aree di intervento: culturale ed ambientale per la salvaguardia, il recupero e la migliore conoscenza dei Bottini, delle Fonti, degli acquedotti, dei pozzi e dei canali di Siena e del suo territorio (antico Stato Senese), organizzando attività multidisciplinari volte alla conoscenza e valorizzazione di questo patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale**.**

Tali fini vengono perseguiti attraverso Commissioni e Gruppi di lavoro, di ricerca e di studio, tramite conferenze, dibattiti, tavole rotonde, seminari, mostre documentarie e quanto altro ritenuto dall'Associazione utile al raggiungimento delle finalità sociali nonché, ove possibile, mediante pubblicazioni anche non periodiche, sia su supporto cartaceo che informatico.
In tale ambito l'Associazione offre la propria disponibilità, nell'ambito di quanto stabilito nel presente Statuto, di risorse umane, economiche e strumentali ad Enti/Istituzioni/Organizzazioni operanti nel settore che ne facciano richiesta.
L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure, se necessario, qualificare e/o specializzare l'attività da essa svolta.

Articolo 3

(Organi sociali dell'Associazione)

Ai sensi dei predetti principi e delle norme vigenti sono individuati quali **organi sociali**:

a) Assemblea generale dei soci;
b) Consiglio direttivo;
c) Collegio dei Revisori dei conti.
d) Collegio dei Probiviri.

E' inoltre considerato organo sociale e parificato ai predetti **l'Assemblea dei Soci Fondatori** costituita come al successivo Art. 14.

Il Consiglio direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti ed il Collegio dei Probiviri vengono eletti dall'Assemblea generale dei Soci.
Le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, ecc.), vengono attribuite dal rispettivo organo.
Tutti i membri degli organi sociali devono essere Soci fondatori o ordinari (persone fisiche), come individuati nel successivo Art. 4.

Articolo 4
(Soci)

Vengono individuati quali Soci e fanno parte dell'Associazione sia persone fisiche che giuridiche.
I **Soci** vengono distinti nelle seguenti categorie: **fondatori, ordinari, aggregati, onorari e benemeriti**.
Soci fondatori: sono Soci fondatori le persone fisiche, giuridiche o enti associativi individuate nell'atto costitutivo dell'Associazione e le persone fisiche (**definiti anche cofondatori**), senza limite numerico, a cui viene attribuita la relativa qualifica dall'Assemblea dei Soci Fondatori dopo un periodo di 8 (otto) anni di appartenenza continuativa all'Associazione e previa proposta per l'attribuzione, espressa dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta.
Soci ordinari: fanno parte dell'Associazione senza limite numerico quali Soci ordinari tutti i cittadini italiani e stranieri che, compiuto il 18° anno di età, facciano domanda di ammissione all'Associazione - controfirmata da un Socio fondatore od ordinario – accettandone per conoscenza ed osservanza lo Statuto con le finalità, i principi e gli scopi sociali relativi.
Soci aggregati: fanno parte dell'Associazione senza limite numerico quali Soci aggregati i cittadini italiani e stranieri, minori di anni 18, che facciano domanda di ammissione con le modalità di cui al comma precedente; al compimento del 18° anno i Soci aggregati divengono Soci ordinari.
Le caratteristiche ed i limiti delle attività di Socio aggregato sono oggetto di apposite previsioni regolamentari.
La domanda di ammissione all'Associazione va presentata al Presidente.
L'ammissione dei Soci ordinari ed aggregati diviene effettiva dopo la ratifica del Consiglio direttivo dell'Associazione che si riserva, a maggioranza semplice, di accettare o meno la richiesta, motivando l'eventuale diniego**.**
Soci onorari: fanno parte dell'Associazione senza limite numerico quali Soci onorari le persone fisiche che, per il ruolo istituzionale o funzionale o patrimoniale ricoperto, hanno rapporti continuativi con l'Associazione per lo svolgimento dell'attività ed il raggiungimento delle finalità della stessa e ne sono invitati a far parte con provvedimento del Consiglio direttivo.
I Soci onorari non sono vincolati al versamento delle quote associative.
Al termine del ruolo istituzionale o funzionale ricoperto i Soci onorari divengono automaticamente Soci ordinari con le caratteristiche relative.
Possono altresì avere la qualifica di Soci onorari persone giuridiche quali altre Associazioni, circoli culturali e sodalizi che si occupano della tutela e della valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico, architettonico e culturale della Città di Siena e del suo territorio.
In questo caso lo "status" di Socio onorario viene attribuito al Presidente pro-tempore o ad altro soggetto all'uopo espressamente autorizzato dall'Associazione/Ente di appartenenza.
Soci benemeriti: sono Soci benemeriti personalità del mondo della cultura e dell'arte invitate a far parte dell'Associazione con provvedimento del Consiglio direttivo, per il contributo da loro dato all'Associazione stessa ed ai fini che essa persegue.
I Soci benemeriti non sono vincolati al versamento delle quote associative.

Articolo 5
(Diritti e doveri dei soci)

I Soci – fondatori ed ordinari - hanno diritto a:
a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione secondo gli specifici regolamenti;
b) formulare proposte al Consiglio direttivo su iniziative e/o attività che i proponenti ritengano utili

al perseguimento dei fini dell'Associazione;
c) esercitare l'elettorato attivo (Soci fondatori e ordinari) per l'elezione degli organi dell'Associazione;
d) esercitare l'elettorato passivo (Soci fondatori e ordinari) per l'elezione degli organi dell'Associazione;
e) usufruire di tutte le agevolazioni eventualmente concesse all'Associazione;
f) esaminare i libri sociali previa richiesta scritta motivata al Presidente dell'Associazione.
L'esercizio dell'elettorato attivo da parte del Socio si attua mediante l'elezione dei componenti del Consiglio direttivo sulla base dei nominativi predisposti dalla Commissione elettorale.
La quota sociale annuale
I Soci – fondatori ed ordinari - hanno il dovere di:
a) corrispondere regolarmente la quota sociale annuale che va versata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento e non è rimborsabile;
b) partecipare continuativamente all'attività delle strutture dell'Associazione.
I Soci – di ogni categoria - hanno il dovere di rispettare il presente Statuto, le sue prescrizioni in relazione alle categorie di appartenenza e le determinazioni degli organi sociali dell'Associazione.
A carico di tutti i Soci che non ottemperano ai propri obblighi possono essere deliberati, dalla maggioranza assoluta (espressa dal voto del 50% più 1 (uno)) dei componenti il Consiglio direttivo, i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo scritto;
b) censura;
c) sospensione fino ad un massimo di 6 (sei) mesi;
d) proposta di decadenza;
e) proposta di espulsione.
La qualifica di Socio si perde <u>temporaneamente</u> per:

1. Mancato pagamento della quota sociale per almeno 2 (due) annualità consecutive;
2. Dimissioni volontarie.

L'eventuale domanda di nuova ammissione all'Associazione non può essere presentata prima di 12 (dodici) mesi dalla data di perdita temporanea della qualifica.
La qualifica di Socio si perde <u>definitivamente</u> per:

3. Decesso
4. Espulsione per i seguenti motivi:

a) inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di regolamenti e disposizioni degli organi sociali o compiuto atti comunque incompatibili con le finalità ed il decoro dell'Associazione;
b) per danni materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il Socio svolga attività in dimostrato contrasto con le finalità, gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

5. Decadenza: a seguito di condanna penale definitiva con interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Contro un provvedimento di sanzione/espulsione è ammesso ricorso, adeguatamente motivato, del Socio destinatario del provvedimento al Presidente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento medesimo.
Sull'accoglimento del ricorso decide, in via definitiva ed a maggioranza assoluta, previo parere espresso dal Consiglio direttivo, l'Assemblea generale dei Soci.

<u>Articolo 6</u>
(Organigramma dell'Associazione)

Soggetti di partecipazione e direzione dell'Associazione:
a) l'Assemblea generale dei Soci (**organo sociale**);
b) il Consiglio direttivo (**organo sociale**);
c) il Collegio dei revisori dei conti (**organo sociale**);
d) il Collegio dei probiviri (**organo sociale**);

e) l'Assemblea dei Soci fondatori;
f) la Commissione elettorale;
g) il Presidente;
h) il Vicepresidente;
i) il Segretario;
j) il Tesoriere;
k) il Consigliere.

Articolo 7
(Assemblea Generale)

Competenze inderogabili dell'Assemblea come poi dettagliate a seguire negli Artt. 8, 9 e 10:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali compreso quello incaricato della revisione legale dei conti;
b) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
c) delibera sulla responsabilita' dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilita' nei loro confronti;
d) delibera in via definitiva sull'esclusione degli associati;
e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.
L'Assemblea generale dei Soci provvede, a maggioranza semplice, all'elezione della Commissione elettorale per le funzioni di competenza.
L'Assemblea generale dei Soci può essere ordinaria o straordinaria
Hanno diritto di voto tutti i Soci – fondatori o ordinari – in regola con il pagamento della quota sociale.
L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, su decisione del Consiglio direttivo, almeno una volta all'anno e comunque entro il 30 di Aprile dell'anno solare di riferimento.
Il Presidente, quando lo ritenga necessario e previa comunicazione al Consiglio direttivo, può convocare altre Assemblee sia ordinarie che straordinarie.
La convocazione avviene tramite comunicazione su supporto cartaceo o informatico con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni e deve contenere l'indicazione del luogo di svolgimento, del giorno e dell'ora di prima e seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare.
L'Assemblea generale è formata da tutti i Soci aventi diritto di voto, è presieduta dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice-presidente ed in caso in assenza di entrambi da un Consigliere allo scopo delegato dal Consiglio direttivo.
Le assemblee sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà dei Soci aventi diritto più uno; trascorsi 30 (trenta) minuti dall'ora stabilita passano automaticamente in seconda convocazione e sono valide qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Ogni votazione avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte di almeno 1/3 (un terzo) dei presenti.
Le decisioni prese dall'Assemblea impegnano tutti i Soci indistintamente dalla loro presenza all'assemblea e dal voto formulato.
Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Articolo 8
(Assemblea Ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, come specificato all'Art. 7 in prima o seconda convocazione e delibera a maggioranza semplice sugli argomenti all'ordine del giorno della stessa. .
L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare :

a) nomina degli Organi sociali;
b) approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e delle relazioni annuali del consiglio direttivo;
c) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
d) redazione- modifica- revoca di regolamenti interni;
e) nomina della Commissione elettorale composta da tre Soci;
f) accoglimento o diniego di ricorso presentato da un Socio oggetto di espulsione: la deliberazione dell'Assemblea è inappellabile.

Per l'Assemblea ordinaria ogni Socio, oltre al proprio voto, può esprimere al massimo 1 (un) altro voto previa delega scritta da parte di altro Socio regolarmente iscritto.

Articolo 9

(Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, come specificato all'Art. 7, in prima o seconda convocazione e delibera a maggioranza semplice sugli argomenti all'ordine del giorno della stessa.
Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'Assemblea straordinaria con questo unico argomento all'ordine del giorno.
Per l'Assemblea straordinaria ogni Socio ha diritto ad un voto ma non è ammessa alcuna delega.

Articolo 10

(Assemblea Straordinaria di scioglimento dell'Associazione)

Qualora si verifichino condizioni tali da portare allo scioglimento della Associazione, il Consiglio direttivo, previo confronto con l'Assemblea dei Soci fondatori, convoca un'Assemblea straordinaria con questo unico argomento all'ordine del giorno.
Ai fini dello scioglimento sono necessarie le seguenti maggioranze favorevoli dei Soci (fondatori o ordinari): in prima convocazione maggioranza qualificata di almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la maggioranza assoluta dei voti dei Soci aventi diritto di voto.

Articolo 11

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da nove membri compreso il Presidente, dura in carica 2 (due) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili senza limite di mandati.

E' di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non attribuito per legge o per Statuto alla pertinenza dell'Assemblea generale dei Soci o ad altri Organi dell'Associazione e comunque sia di ordinaria amministrazione.

Sono compiti del Consiglio direttivo:
a) eseguire le delibere dell'Assemblea generale dei Soci;
b) formulare i programmi di attività dell'Associazione in base alle linee approvate dall'Assemblea generale dei Soci;
c) predisporre il bilancio preventivo annuale;
d) predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
e) deliberare circa l'ammissione dei Soci;
f) attivare, ai sensi dell'art. 5, i procedimenti disciplinari nei confronti di Soci per le successive deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
g) esprimere all'Assemblea generale dei Soci il parere su ricorso presentato da un Socio oggetto di provvedimento di sanzione/espulsione;
h) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
i) costituire Commissioni e ai fini delle varie attività dell'Associazione, nominandone il referente/coordinatore nella persona di un Consigliere;
l) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

m) predisporre eventuali modifiche statuarie votate a maggioranza semplice tra i consiglieri aventi diritto da portare all'approvazione dell'Assemblea;
n) predisporre i regolamenti attuativi e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea.
Il Consiglio direttivo provvede, quale primo atto successivo al proprio insediamento ed a maggioranza assoluta, all'elezione del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere.
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Per la validità delle deliberazioni assunte dovrà essere presente la maggioranza dei componenti il Consiglio; le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei Consiglieri e, in caso di parità fra diversi orientamenti, prevale il voto del Presidente.
Nel caso si dimettano almeno 3 (tre) dei suoi membri si deve procedere a nuove elezioni.
Tutte le decisioni del consiglio direttivo devono essere verbalizzate in appositi registri dal segretario dell'Associazione;
Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere invitati a partecipare con funzioni consultive, i membri del Collegio dei Revisori dei conti.
Nel caso di argomenti di particolare rilevanza per l'Associazione e previa decisione in merito da parte del Consiglio direttivo, alla relativa riunione possono partecipare, con funzioni consultive, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, i membri del Collegio dei Probiviri e gli ex-Presidenti.

Articolo 12
(Collegio dei Revisori dei conti)

Il Collegio dei Revisori dei conti, eletto dall'Assemblea generale dei Soci secondo le modalità di cui all'Art. 8, è composto da 3 (tre) Soci, dura in carica 2 (due) anni ed i suoi componenti possono essere rieletti senza numero limite di mandati.

Nella sua prima riunione Collegio dei Revisori dei conti elegge, a maggioranza semplice, il proprio Presidente che ne coordina l'attività e ne convoca le relative riunioni; alle riunioni del Collegio dei Revisori partecipano, qualora invitati, il Presidente dell'Associazione, e con ruolo consultivo e di verbalizzazione, il Segretario dell'Associazione.

Competono al Collegio dei Revisori dei conti:
a) il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione;
b) l'espressione del parere sui bilanci consuntivi e preventivi presentati dal Consiglio direttivo all'Assemblea Generale dei Soci per l'approvazione.

Nel caso di dimissioni di 1 (uno) dei suoi componenti si deve procedere all'elezione di altro Revisore; nel caso di dimissioni dell'intero Collegio si deve procedere a nuove elezioni.

Articolo 13
(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei probiviri, eletto dall'Assemblea generale dei Soci secondo le modalità di cui all'Art. 8, è composto da n. 5 (cinque) **Soci fondatori**, dura in carica 2 (due) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili senza numero limite di mandati.
Un componente del Consiglio direttivo non può essere contestualmente anche componente del Collegio dei probiviri.
Nella sua prima riunione il Collegio dei Probiviri elegge, a maggioranza semplice, il proprio Presidente che ne coordina l'attività e ne convoca le relative riunioni; alle riunioni del Collegio dei Probiviri partecipano, qualora invitati, il Presidente dell'Associazione, e con ruolo consultivo e di verbalizzazione, il Segretario dell'Associazione.
Il Collegio dei Probiviri decide, a maggioranza assoluta, sui casi di sanzione/espulsione di Soci sulla base di quanto segnalato dal Consiglio direttivo; nel caso di parità fra pareri diversi prevale il parere condiviso dal Presidente dell'Associazione.
Nel caso di nuove elezioni determinate da dimissioni del Presidente dell'Associazione o da

decadenza, per dimissioni, del Consiglio direttivo, il Collegio dei Probiviri procede, a maggioranza semplice, all'individuazione dei componenti della Commissione elettorale per i successivi adempimenti procedurali; nel periodo temporale necessario per l'elezione del nuovo consiglio direttivo le funzioni dello stesso vengono svolte dal Collegio dei Probiviri.

Articolo 14
(Assemblea dei Soci Fondatori)

L'Assemblea dei Soci Fondatori (persone fisiche), costituita, ai sensi dell'Articolo 4, da Soci fondatori e cofondatori in regola con la quota sociale, viene convocata dal Presidente dell'Associazione, o, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, con le modalità previste per la convocazione dell'Assemblea generale dei Soci, in prima o seconda convocazione come specificato all'Art. 7.

L'Assemblea dei Soci fondatori:

a) attribuisce a maggioranza semplice, la qualifica di Socio cofondatore, previo parere e proposta del Consiglio direttivo, a Soci ordinari da almeno 8 (otto) **anni continuativi**;
b) in conseguenza dello scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea Generale straordinaria decide sulla devoluzione dei beni che ne costituiscono il patrimonio, dopo il pagamento delle eventuali passività ed il regolamento dei vari obblighi di legge.

Articolo 15
(Commissione elettorale)

La Commissione elettorale, eletta dall'Assemblea generale dei Soci, è composta da 3 (tre) Soci ed ha il compito, previe consultazioni con tutti i Soci che la stessa riterrà opportuno effettuare, di compilare una lista di nominativi candidati per il Consiglio direttivo, una lista per il Collegio dei Probiviri **(limitatamente ai Soci fondatori o cofondatori)** ed una lista per il Collegio dei Revisori dei conti, da presentare ai Soci per le relative elezioni.

Nella sua prima riunione la Commissione elettorale elegge, a maggioranza semplice, il proprio Presidente che ne coordina l'attività e ne convoca le relative riunioni.

Nel caso di nuove elezioni determinate da dimissioni del Presidente dell'Associazione o da decadenza, per dimissioni, del Consiglio direttivo, la Commissione elettorale, nominata in questo caso dal Collegio dei Probiviri, ha il compito, previe le consultazioni che la stessa riterrà opportuno effettuare, di compilare una lista di nominativi candidati per il Consiglio direttivo ed una per il Collegio dei Revisori dei conti, da presentare ai Soci per le relative elezioni.
In entrambi i casi la Commissione dovrà altresì predisporre tutto l'occorrente per le votazioni e provvedere al relativo spoglio.

Articolo 16
(**Presidente)**

Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile col limite di due mandati consecutivi.

I compiti principali del Presidente sono:

a) rappresentare l'Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
b) convocare e presiedere le riunioni del consiglio direttivo;
c) deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea generale e dal Consiglio direttivo per un importo massimo annuale;
d) deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per normativa o per Statuto non siano di competenza dell'assemblea generale dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell'Associazione;

e) redigere convenzioni e stabilire accordi volti alla realizzazione delle finalità dell'Associazione, con Enti, circoli ed istituzioni pubbliche e private da sottoporre alla successiva approvazione del consiglio direttivo o degli altri organi dell'Associazione competenti per Statuto;
f) firmare, impegnare, riscuotere, quietanzare in nome e per conto dell'Associazione, delegando a ciò anche il tesoriere;
g) assumere, in caso eccezionale e di urgenza, tutti i provvedimenti occorrenti in favore dell'Associazione, per poi presentarli per l'approvazione al consiglio direttivo alla prima riunione utile;
h) delegare le proprie attribuzioni, in tutto o in parte, al Vicepresidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente.
In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio direttivo provvede nei 30 (trenta) giorni successivi all'elezione del nuovo Presidente; trascorso inutilmente tale termine si deve procedere a nuove elezioni.

Articolo 17
(Vicepresidente)

Il Vicepresidente viene eletto a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile col limite di due mandati consecutivi.

Il Vicepresidente svolge, su specifica delega o per assenza o impedimento del Presidente, le funzioni o parte di esse previste al precedente art. 16.

Articolo 18
(Segretario)

Il Segretario viene eletto a maggioranza semplice dei componenti del Consiglio direttivo, dura in carica (due) anni, senza limite di mandati.

Competono al Segretario:
a) curare l'esecuzione delle delibere;
b) curare l'organizzazione dell'attività dell'Associazione;
c) curare la compilazione dei libri verbali del Consiglio e dell'Assemblea generale;
d) curare la tenuta e la revisione annuale del Libro dei Soci.

Articolo 19
(Tesoriere)

Il Tesoriere è un Socio – fondatore/cofondatore o ordinario – nominato dai componenti del Consiglio direttivo a maggioranza semplice, dura in carica 2 (due) anni, senza limite di mandati.
Competono al Tesoriere:
a) la gestione ordinaria/di cassa delle risorse economiche e patrimoniali dell'Associazione;
b) la collaborazione al Consiglio direttivo per la predisposizione dei bilanci annuali consuntivo dell'Associazione per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea generale dei Soci.

Articolo 20
(Consigliere)

Il Consigliere è un Socio fondatore/cofondatore o ordinario; viene eletto a maggioranza semplice dall'Assemblea generale dei Soci, dura in carica 2 (due) anni, senza limite di mandati.
Il Consigliere, qualora per nomina del Consiglio direttivo rivesta la qualifica di referente/coordinatore di una Commissione, può procedere alla costituzione di Gruppi di lavoro interni alla medesima per un'efficace svolgimento dell'attività della Commissione.
Spettano al Consigliere:
a) la partecipazione all'attività del Consiglio direttivo secondo i criteri organizzativi e funzionali che verranno stabiliti all'interno dello stesso;

b) il coordinamento di Commissioni operative che saranno costituite per la trattazione di argomenti e/o tematiche e/o attività ritenute dal consiglio direttivo di specifico interesse dell'Associazione.

Articolo 21

(Entrate e Patrimonio Sociale)

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
a) contributi dei Soci (anche derivati da normative fiscali);
b) contributi di privati (anche derivati da normative fiscali);
c) contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche o private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni o lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività con svolgimento autorizzato dal consiglio direttivo.
Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:
h) beni mobili e immobili;
i) donazioni, lasciti o successioni.

Articolo 22

(Esercizio Sociale)

L'esercizio sociale della associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente entro il trenta Aprile all'Assemblea generale la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il Bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede dell'associazione 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché i Soci possano prenderne visione.
Eventuali utili di esercizio dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Articolo 23

(Attività secondarie)

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

Articolo 24

(Norme transitorie, residuali e finali)

La durata temporale di tutti gli organi elettivi dell'Associazione, anche dopo l'approvazione del presente Statuto, resta quella stabilita nello Statuto precedente (tre anni); alla scadenza entrerà in vigore la durata temporale prevista dal presente Statuto (due anni).
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi sociali competenti decide l'Assemblea generale ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Per quanto non espressamente previsto dalle norme che disciplinano l'attività dell'Associazione si rimanda alle disposizioni del codice civile in materia di diritto societario.

Testo approvato all'unanimità dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci del 19.04.2018